

COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA**

**Ottobre 2006 – VARIATO CON LE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO
DELLA SALUTE FORMULATE IN DATA 16.02.2007
OMOLOGATO DAL MINISTERO DELLA SALUTE**

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 4
Articolo 1 – Oggetto	pag. 4
Articolo 2 – Responsabilità	pag. 4
Articolo 3 – Atti a disposizione del pubblico	pag. 4
Articolo 4 – Servizi gratuiti ed a pagamento	pag. 4
TITOLO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 5
CAPO I – NORME PRELIMINARI	pag. 5
Articolo 5 – Ammissione nella struttura cimiteriale	pag. 5
CAPO II – FERETRO	pag. 5
Articolo 6 – Caratteristiche del feretro	pag. 5
Articolo 7 – Chiusura del feretro	pag. 6
CAPO III – INUMAZIONI E TUMULAZIONI	pag. 6
Articolo 8 – Inumazioni	pag. 6
Articolo 9 – Tumulazioni	pag. 7
Articolo 10 – Tumulazione provvisoria	pag. 7
Articolo 11 – Lapidari funerarie	pag. 8
Articolo 12 – Ornamenti funebri	pag. 8
CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	pag. 9
Articolo 13 – Esumazioni ordinarie	pag. 9
Articolo 14 – Esumazioni straordinarie	pag. 9
Articolo 15 – Estumulazioni ordinarie	pag. 10
Articolo 16 – Estumulazioni straordinarie	pag. 10
Articolo 17 – Oggetti da recuperare	pag. 10
Articolo 18 – Ossario comune	pag. 11
Articolo 19 – Rifiuti provenienti da esumazione o estumulazione	pag. 11
CAPO V – CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI	pag. 11
Articolo 20 – Creazione	pag. 11
Articolo 21 – Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri	pag. 11
Articolo 22 – Urna cineraria	pag. 12
Articolo 23 – Volontà sulla destinazione delle ceneri	pag. 12
Articolo 24 – Conservazione delle ceneri	pag. 12
Articolo 25 – Dispersione delle ceneri	pag. 12
Articolo 26 – Cinerario comune	pag. 13
CAPO VI – CONCESSIONI	pag. 13
Articolo 27 – Provvedimento di concessione	pag. 13
Articolo 28 – Estinzione di concessione cimiteriale	pag. 13
Articolo 29 – Manutenzione delle sepolture	pag. 14
CAPO VII – DISPOSIZIONI COMUNI	pag. 14
Articolo 30 – Trasporti funebri	pag. 14

Articolo 31 – Deposito d’osservazione	pag. 14
Articolo 32 – Vigilanza sulle operazioni cimiteriali	pag. 15
Articolo 33 – Accesso nel cimitero delle imprese incaricate dell’esecuzione di lavori riguardanti le tombe	pag. 15
Articolo 34 – Norme di comportamento	pag. 15
CAPO VIII – AREE DI RISPETTO CIMITERIALI	pag. 15
Articolo 35 – Cimitero storico	pag. 15
Articolo 36 – Deroga delle distanze	pag. 15
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	pag. 16
Articolo 37 – Sanzioni	pag. 16
Articolo 38 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento	pag. 16
Articolo 39 – Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 16
GLOSSARIO	pag. 17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, al DPR 10.09.1990, n. 285, alla legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria e le norme di comportamento all'interno del cimitero e dei locali annessi.

Articolo 2 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 3 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli Uffici Comunali è tenuto, su supporto cartaceo ed informatico, il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del DPR 285/1990 e il censimento dei posti tomba dati in concessione o a disposizione individuati in apposita planimetria.
2. Sono inoltre tenuti presso gli Uffici Comunali di Stato Civile:
 - l'orario di apertura e chiusura del cimitero nonché la disciplina d'ingresso ed i divieti speciali ben visibili al pubblico;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.
3. Presso il cimitero è tenuto in modo ben visibile al pubblico l'orario di apertura e chiusura del cimitero, nonché la disciplina d'ingresso ed i divieti speciali.

Articolo 4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe, per quanto non contenuto nel presente regolamento, sono di competenza del Consiglio Comunale.

TITOLO II

NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

Articolo 5 Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e sepolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, i cadaveri, i resti mortali e le ceneri di persone:
 - a – decedute nel territorio del Comune di Gressoney Saint Jean, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b – ovunque decedute ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Gressoney Saint Jean;
 - c – nate morte ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del DPR 285/1990;
 - d – non residenti nel Comune di Gressoney Saint Jean e deceduti fuori di esso in case di riposo o altri istituti, dove avevano trasferito la residenza provenendo dal Comune di Gressoney Saint Jean;
 - e- - i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata eventualmente esistente nel cimitero del Comune stesso.
2. Vengono inoltre ricevute e seppellite le ceneri di:
 - a – persone originarie di Gressoney Saint Jean;
 - b – persone non residenti nel Comune e decedute fuori di esso, legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza o da un legame di parentela entro il secondo grado con persone residenti o decedute e sepolte nel cimitero comunale.
3. Il Consiglio Comunale, in via eccezionale e per particolari e giustificati motivi, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone in deroga ai commi precedenti.

CAPO II FERETRO

Articolo 6 Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del DPR 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD. MM. 12/1997 e 97/2002.
3. Sul piano esterno superiore di legno del feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome del defunto e le date di nascita e di morte. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
4. Per i feretri da cremare deve essere apposta una ulteriore targhetta di materiale refrattario al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

Articolo 7 Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia nel caso di cadaveri destinati fuori dal Comune, dal personale incaricato o convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Valle d'Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, secondo quanto dispone in merito l'art. 9.7 della Circolare Ministero Sanità 24.06.1993, n. 24 (G.U. 08.07.1993 serie gen. N.158).
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

Articolo 8 Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie.
2. L'assegnazione dei posti tomba è a titolo gratuito e di esclusiva competenza della Amministrazione Comunale. La scelta del posto tomba da assegnare verrà fatta per sorteggio tra i posti disponibili nei campi di sepoltura, qualora non sia disponibile nei campi stessi un posto già utilizzato dalla stessa famiglia.
3. L'assegnazione dei posti tomba viene fatta solo al momento del decesso ed è riferita nominalmente al defunto; pertanto nessuna assegnazione potrà essere fatta a persone viventi.
4. Nell'ambito della assegnazione dei posti tomba viene individuata dall'Amministrazione Comunale una persona vivente responsabile per ogni posto tomba, previo assenso della stessa, appartenente allo stesso gruppo familiare. A tale responsabile si riferirà l'Amministrazione Comunale per problemi e comunicazioni relativi al posto tomba.
5. E' facoltà del familiare responsabile di un posto tomba ottenere l'assegnazione di tale posto a un suo familiare deceduto avente diritto ai sensi del precedente articolo 5, a patto che il posto tomba sia libero o liberabile in tempo utile. Qualora il deceduto sia il familiare responsabile stesso, l'Amministrazione Comunale opererà in tal senso, previa consultazione dei parenti.
6. All'assegnazione di un posto tomba corrisponde il rilascio di una concessione per il medesimo, di durata determinata. Ribadito che le tombe non sono di proprietà privata bensì comunale, la durata delle concessioni per le tombe dei campi di sepoltura è fissata in dieci anni per i defunti non residenti e trenta anni per i defunti residenti nel Comune. Allo scadere della concessione, conteggiata a partire dalla data dell'ultima sepoltura, si provvederà a spese del Comune all'esumazione ordinaria per le tombe dei campi di sepoltura.
7. E' facoltà del familiare responsabile di posto tomba con concessione trentennale richiedere l'esumazione per una nuova sepoltura a partire dalla scadenza del decimo anno.
8. Allo scadere della concessione, qualora la famiglia del sepolto risulti estinta nell'ambito del Comune, cioè senza eredi residenti in Gressoney Saint Jean, o qualora gli eredi stessi possano utilizzare altri posti tomba, la concessione stessa si riterrà estinta e il posto tomba potrà essere riutilizzato dalla Amministrazione Comunale per altre assegnazioni, allorché ve ne sia necessità e previa bonifica. Si riutilizzeranno per prime le tombe abbandonate o estinte da più tempo.

9. Ogni posto tomba sarà censito e contraddistinto a cura della Amministrazione Comunale in apposita planimetria ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del presente Regolamento.
10. Ogni fossa per l'inumazione di cadaveri di persone avrà una profondità non inferiore a metri 2,00 dal piano del cimitero e, nella parte più profonda dovrà avere dimensioni minime di metri 2,20 x 0,80. Dopo avervi deposto il feretro, la fossa sarà colmata con la terra risultante dallo scavo, formando un cumulo con la pendenza ai quattro lati per il regolare scolo delle acque. E' vietato unire fisicamente più posti tomba, anche se assegnati a persone della medesima famiglia.
11. Ogni cadavere deve essere inumato chiuso in una cassa di essenza dolce (ad esempio pino, abete, faggio) secondo i criteri esposti nell'articolo 75 del DPR 285/1990. Per le casse non è consentito l'utilizzo di metallo, così come di materiali o rivestimenti o verniciature che in qualche modo ostacolano o ritardano il processo di mineralizzazione. Ogni cassa può contenere un solo cadavere e deve essere sepolta in una fossa separata dalle altre. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una sola cassa e sepolti in una stessa fossa

Articolo 9 Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in aree appositamente destinate in cimitero, per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. L'assegnazione dei loculi non verrà fatta per sorteggio bensì seguendo l'ordine della numerazione progressiva.
3. Alla assegnazione di un posto per sepoltura a tumulazione in loculi, cellette ossario o in cinerario, corrisponde il rilascio di una concessione di durata ventennale.
4. Un loculo può essere temporaneamente assegnato quando il defunto, pur esistendo già una tomba utilizzata per la stessa famiglia, non possa esservi seppellito perché il posto è occupato da un cadavere non ancora esumabile.
5. Qualora a richiesta dei famigliari ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei loculi vengano estratti ed esumulati, il loculo rimasto vuoto torna a completa disposizione del Comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a indennizzi o compensi di sorta.
6. Allo scadere della concessione, prevista per almeno venti anni, si provvederà a spese del Comune all'esumulazione ordinaria per i loculi, ai sensi dell'articolo 86 del DPR 285/1990.
7. Ribadito che i loculi non sono di proprietà privata bensì comunale, la concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
8. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.

Articolo 10 Tumulazione provvisoria

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto per una durata massima di anni dieci,
2. L'Amministrazione Comunale autorizza la tumulazione provvisoria di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del DPR 285/1990 nei seguenti casi:
 - a – qualora siano destinati a essere inumati in posti tomba che non siano ancora disponibili,
 - b – qualora si tratti di feretri esumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;

c – qualora, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.

Articolo 11 Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscriverne, a sua cura e spese, il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante negli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Per i loculi, le cellette ossario, e la nicchia cineraria è consentito unicamente apporre sulle apposite lapidi già predisposte il cognome, il nome, la data di nascita e di morte del defunto. Per quanto riguarda i fiori, si potranno utilizzare solo i vasi già predisposti sotto ogni lapide.
4. E' obbligatoria, sempre con esenzione dal pagamento di diritti particolari, la delimitazione dei posti tomba dei campi di sepoltura con cordonature in pietra o legno. Tali cordonature dovranno avere un perimetro corrispondente alle dimensioni della tomba e dovranno avere un'altezza massima di centimetri 15 dal piano di campagna e una larghezza massima di centimetri 10.
5. E' fatto divieto di ricoprire la superficie del terreno del posto tomba con lapidi orizzontali, lastre di pietra o comunque coperture solide; la superficie dovrà essere lasciata a terra nuda oppure coltivata ad erba o fiori. E' vietata l'apposizione di fotografie di formato superiore a 10x15 centimetri.

Articolo 12 Ornamenti funebri

1. A cura e spese degli interessati, e senza il pagamento di alcun diritto, potrà essere collocata sulle tombe di campi una croce in legno o altro materiale, lapidi e altri ricordi; tale concessione è gratuita. Per le lapidi è consentito solo l'utilizzo della pietra naturale, in quanto materiale tradizionale del cimitero di Gressoney Saint Jean; sono perciò vietati marmi e graniti.
2. Tanto le croci quanto le lapidi dovranno essere orientate con la fronte secondo lo schema indicato nella planimetria di cui all'articolo 3 comma 1; dovranno essere fissate in modo stabile, con apposito basamento in muratura eccetto che per le croci in legno; non potranno superare l'altezza sul piano di campagna di 1,20 metri e la larghezza di 0,80 metri. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e tutti gli oggetti indecorosi, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicate all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e di decoro. L'Amministrazione Comunale, assegnato un termine per la rimozione, vi procederà d'ufficio e a spese del familiare responsabile in caso di inadempimento nel termine assegnato.
4. Le lapidi, le croci ed i ricordi non possono essere lavorati all'interno del cimitero, ma dovranno esservi introdotti già completamente finiti per il solo montaggio.

5. L'Amministrazione Comunale non è responsabile verso le famiglie dei defunti per guasti o sottrazioni che si verificassero nel cimitero. I guasti ed i deterioramenti che, anche involontariamente, fossero cagionati nel cimitero dalle persone che vi lavorano o che vi hanno accesso, dovranno essere compensati dalle persone che li hanno prodotti o da quelle che, nel caso, risultassero civilmente responsabili per i loro rispettivi dipendenti o collaboratori.
6. Allorché, per incuria nelle opere di manutenzione da parte delle persone che vi siano legalmente tenute, una croce od altra decorazione di una sepoltura minacci di cadere od in qualunque modo venga a guastarsi sì da offendere il decoro estetico del cimiero, qualora gli interessati non provvederanno a fare eseguire le opportune riparazioni entro il termine fissato dalla Amministrazione Comunale, questa potrà disporre per la rimozione delle opere guaste e cadenti addebitando le spese al familiare responsabile del posto tomba.
7. Al momento in cui la concessione di un posto tomba decade e si rende quindi disponibile, le lapidi, le croci, i monumenti ed altri ricordi funebri che ne concernono diventano di spettanza del Comune quando sia riuscito infruttuoso l'invito ai parenti a provvedere al loro ritiro entro un termine di volta in volta prescritto.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 13 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite dopo almeno un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'Amministrazione Comunale informa della prevista esumazione nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione per un ulteriore periodo di cinque anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 è possibile in alternativa procedere, con l'assenso ed a spese degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario Comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierte per deporle in cellette ossario ovvero per cremarle.

Articolo 14 Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento della Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione della Amministrazione Comunale, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimiero o per cremazione. Si possono effettuare tutti i mesi dell'anno.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda USL della Valle d'Aosta dichiara non sussistere alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei famigliari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione dello stesso cimitero.

Articolo 15 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie vengono eseguite alla scadenza di almeno venti anni dalla data di tumulazione.
2. I feretri estumulati possono essere inumati in posti tomba dei campi di sepoltura, dopo che sia stata eliminata la cassa metallica esterna al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere oppure, ad istanza degli aventi titolo, cremati.
3. Solo qualora i cadaveri estumulati si trovino in condizione di completa mineralizzazione sarà consentito deponere i resti nell'ossario comune.

Articolo 16 Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dalla Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in un altro Comune o per cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme eventualmente pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei famigliari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Articolo 17 Oggetti da recuperare

1. E' possibile, previa richiesta alla Amministrazione Comunale, recuperare fotografie ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni ordinarie e straordinarie si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso alla Amministrazione Comunale al momento della richiesta della operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato a cura della Amministrazione Comunale.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni ordinarie e straordinarie verranno conservati in apposito vano all'interno del cimitero da parte della Amministrazione Comunale, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.

5. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere ad eccezione dei soggetti incaricati dalla Autorità Giudiziaria.

Articolo 18 Ossario Comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.

Articolo 19 Rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e, del DPR 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta di altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del DPR 254/2003.

CAPO V CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Articolo 20 Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla legge 30 marzo 2001, n. 130 e dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 37, per tutto quanto non specificato nei successivi articoli.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari e degli aventi diritto.

Articolo 21 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del DPR 285/1990.

Articolo 22
Urna cineraria

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolti in apposita urna cineraria, sigillata e recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di metri 0,30 x 0,30 x 0,50.

Articolo 23
Volontà sulla destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a – disposizione testamentaria;
 - b – dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione delle ceneri è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
5. In caso di conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

Articolo 24
Conservazione delle ceneri

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai comma 3 e 4 dell'articolo 23 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

Articolo 25
Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a – nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b – in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c – in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d – nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e – in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 23 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b del comma 2 dell'articolo 23 del presente regolamento, o da persona delegata di predetti soggetti, o da personale autorizzato del Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a e b del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definito dall'articolo 3, comma 1, n. 8 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.

Articolo 26 Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 23 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.
2. In caso di dispersione delle ceneri in cinerario comune o in apposita area verde all'interno del cimitero, i dati anagrafici del defunto possono figurare su una apposita targa collettiva all'interno del cimitero

CAPO VI CONCESSIONI

Articolo 27 Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione al diritto di uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto dato in concessione. Tale atto deve inoltre, di norma, contenere:
 - a – la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b – la durata della concessione;
 - c – il nome dell'assegnatario del posto tomba;
 - e – il nome ed il recapito della persona responsabile del posto tomba;
 - d – i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e – la firma da parte della Amministrazione Comunale per il rilascio della concessione

Articolo 28 Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nella concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo Comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 29 Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VII DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 30 Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei famigliari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e di cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. E' inoltre effettuato a cura e spese del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in un luogo privato, o rinvenute sul territorio dal luogo del decesso al deposito di osservazione.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione dal responsabile del servizio che deve essere consegnata all'addetto del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune ed arrivo in un altro Comune, per il quale il decreto di autorizzazione per il trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
3. Il trasporto fuori dal Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri, deve essere autorizzato dal responsabile del servizio.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri non si applicano nel trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a millimetri 0,66, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al recedente articolo 22.

Articolo 31 Deposito d'osservazione

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone, nei casi di cui all'articolo 12 del DPR 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.

3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal sindaco oppure dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata, o, infine, dalla Autorità Giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dalla Autorità Sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Articolo 32

Vigilanza sulle operazioni cimiteriali

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia (art. 83 D.P.R. 285/90), le seguenti operazioni cimiteriali:
 - a – esumazione straordinaria;
 - b – estumulazione straordinaria,
 - c – risanamento tombe

Articolo 33

Accesso al cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi, le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o alla posa di monumenti.

Articolo 34

Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permesso, a cura del parroco o di persona da questi autorizzata, la celebrazione di riti funebri sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti

CAPO VIII

AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

Articolo 35

Cimitero storico

1. E' proibito l'utilizzo dell'area del cimitero storico per nuove inumazioni, senza il parere del Consiglio Comunale e, se è il caso, della Sovrintendenza ai Beni Culturali e Ambientali.

Articolo 36

Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, devono essere avviate tramite l'Amministrazione Comunale secondo quanto dispone l'art. 28 della legge 1° agosto 2002, n.166.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37 Sanzioni

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Articolo 39 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione all'Albo Comunale per giorni 15 consecutivi.
2. Sono revocate tutte le precedenti disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia cimiteriale contrarie o comunque incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

GLOSSARIO

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardio-respiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto alla eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione della cassetta ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente-
- **Concessionario:** il titolare della concessione cimiteriale.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per agnizione. A differenza della tumulazione e della inumazione, in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui si debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a due metri di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio;** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo determinato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato,
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltre che delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardio-respiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa ad una o più famiglie per un periodo determinato e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.

- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta dei resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.